

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 875**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIULIANO, CORONELLA, GENTILE,  
IANNUZZI, IZZO, LORUSSO e MORRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2006**

---

Modifiche alle norme in materia pensionistica  
della pubblica amministrazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il personale in quiescenza della pubblica amministrazione, gestito dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto postale grafonici (IPOST), è tuttora penalizzato rispetto alle altre categorie dei pensionati italiani per cinque ordini di motivi.

In primo luogo, coloro che sono stati collocati in pensione prima del 31 dicembre 1986 godono di un trattamento determinato al momento del collocamento in quiescenza e non suscettibile d'adeguamento al costo della vita né agli aumenti concessi, nel tempo, al personale in servizio delle categorie d'appartenenza. Si tratta dell'iniqua questione delle cosiddette «pensioni d'annata», che determina sperequazioni inaccettabili nei confronti di coloro che sono stati collocati in pensione negli anni successivi. La differenza, per i più anziani, supera il cinquanta per cento senza tener conto di coloro che appartengono alle categorie privilegiate (magistratura, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Parlamento, Banca d'Italia, eccetera), la cui pensione è agganciata alla dinamica stipendiale.

Gli interessati, durante il servizio, sono stati assoggettati alle ritenute erariali per avere diritto ad una pensione pari all'80 per cento della retribuzione del personale in servizio. Va rilevato anche che con le trattative operate ai pensionati, in costanza di servizio, è stato realizzato un notevole patrimonio immobiliare, oggi posto in vendita ma il cui ricavato è incamerato dallo Stato.

Il secondo motivo di penalizzazione riguarda l'esenzione IRPEF delle pensioni del personale in quiescenza, che sono sperequate rispetto al personale in servizio. Per i

pensionati l'esenzione è di 7.000 euro mentre per il personale in servizio è di 7.500 euro. Una differenza di ben 500 euro.

In terzo luogo, anche le pensioni di reversibilità abbisognano di un aggiornamento, perché sono anch'esse sperequate rispetto a quelle di altre categorie di pensionati della pubblica amministrazione. La legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta Dini) penalizza, infatti, pesantemente le pensioni di reversibilità mentre lascia intatte, ad esempio, le pensioni delle categorie privilegiate già citate.

Un quarto motivo di penalizzazione per i pensionati della pubblica amministrazione è da addebitare al dettato della legge 30 marzo 2001, n. 152, articolo 13, che sancisce il prelievo dello 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate da INPDAP, INPS, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per finanziare gli istituti di patronato e d'assistenza sociale, che riscuotono già lo 0,35 per cento delle trattenute operate ai lavoratori. A queste ingenti somme va aggiunto il contributo, di poco inferiore a 15 euro, erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per ogni denuncia dei redditi presentata tramite i centri di assistenza fiscale ed i versamenti fatti agli assistiti. Va rilevato che l'attività, peraltro meritoria, svolta dai patronati non può e non deve gravare esclusivamente sugli enti gestori della previdenza, in altre parole sui pensionati, che, certamente, sopportano i maggiori sacrifici derivanti dall'aumento dei prezzi.

Riteniamo, infine, indispensabile la presenza di loro rappresentanti in tutti gli enti ed organi della gestione finanziaria, previdenziale, assistenziale e sociale, in numero

paritetico a quello dei sindacati, per difendere i loro diritti ed interessi in maniera diretta, partecipando alle concertazioni quando si discutono i problemi riguardanti la numerosa e benemerita categoria.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 23 gennaio 2004, n. 30, ha, infatti, riconosciuto, con ampie motivazioni, che il meccanismo d'adeguamento del valore e del potere d'acquisto delle pensioni è inadeguato e deve essere cambiato. Con lo strumento della predetta sentenza, la Consulta invita il Parlamento al «perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni» che «impone al legislatore (...) di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alla variazione del costo della vita» in modo da assicurare in concreto, «al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad un'esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione».

Il presente disegno di legge, che ricalca il disegno di legge Atto Senato n. 3291 presentato dal senatore Manfredi nella XIV legislatura, è in perfetta linea con quanto stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, che prescrive l'adozione di normative contenenti soluzioni per modificare, correggere, ampliare ed abrogare espressamente le vigenti norme in materia previdenziale.

Il Governo *pro tempore*, del resto, durante la discussione della legge 23 agosto 2004, n.

243, alla Camera, ha accettato gli ordini del giorno n. 4 degli onorevoli Biondi e Nan e n. 5 degli onorevoli Fiori e Landolfi che impegnavano il Governo a por fine alle pensioni «d'annata».

Onorevoli colleghi, in sintesi, come si può arguire dall'articolato che non abbisogna di particolare illustrazione, con questa proposta si vuole por fine alle pensioni «d'annata», rivalutare le pensioni di reversibilità, rivedere la detrazione IRPEF dei pensionati che deve essere uguale a quella prevista per il personale in servizio, eliminare la tassazione della quota d'aumento delle pensioni privilegiate ordinarie, come, peraltro, previsto alla Costituzione e dalla sentenza 13 - 23 gennaio 2004, n. 30, della Corte costituzionale.

Agli oneri finanziari si provvede mediante una riduzione pari a 10 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'aumento di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva pensionistica a carico dei dipendenti, civili e militari, iscritti a forme di previdenza gestite dall'INPDAP, dall'INPS e dall'IPOST ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria e, infine, mediante le economie di spesa derivanti dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 4 della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Rideterminazione delle pensioni)*

1. Le posizioni amministrative del personale in quiescenza, gestite dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), sono rideterminate secondo i parametri di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Tutti gli aumenti concessi, nel tempo, al personale in servizio delle categorie di cui al comma 1, sono estesi al personale in quiescenza nella misura del 50 per cento.

3. Nella conseguente riliquidazione delle pensioni si terrà conto dei nuovi livelli, qualifiche e classi di stipendio, introdotti dopo il collocamento in quiescenza del personale interessato e sarà data precedenza al personale collocato in quiescenza prima del 31 dicembre 1986 ed a quello con le pensioni più basse.

4. Ai beneficiari delle pensioni previste dalla legge 11 giugno 1974, n. 252, che fruiscono di altre pensioni o vitalizi, si applicano le disposizioni previste dalla tabella G allegata alla legge 6 agosto 1995, n. 335.

## Art. 2.

*(Tassazione delle pensioni).*

1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),» sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

2. Le quote di aumento delle pensioni privilegiate ordinarie, concesse ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono esenti dalle imposte sui redditi.

#### Art. 3.

##### *(Pensioni di reversibilità)*

1. Al coniuge superstite del personale di cui all'articolo 1 è concesso un aumento del 20 per cento sulla quota di pensione di reversibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

#### Art. 4.

##### *(Assistenza e previdenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono aboliti i contributi a favore dei patronati a carico degli enti gestori della previdenza, previsti dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Le ritenute di cui al comma 1, già previste per i patronati, sono destinate ai fondi pensione del personale di cui all'articolo 1.

#### Art. 5.

##### *(Rappresentanza dei pensionati)*

1. Negli enti gestori della previdenza, dell'assistenza, del sociale e delle risorse finanziarie delle categorie di cui all'articolo 1, i

rappresentanti previsti dalle leggi in vigore devono appartenere per il cinquanta per cento alle categorie dei pensionati.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri finanziari si provvede mediante:

a) una riduzione pari a 10 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) l'aumento di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva pensionistica a carico dei dipendenti, civili e militari, iscritti a forme di previdenza gestite dall'INPDAP, dall'INPS e dall'IPOST ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;

c) le economie di spesa derivanti dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 4 della presente legge.



